



Centro
Paghe
Padova

...al Servizio del Professionista

M:\Manuali\Circolari_mese\2009\07\C0907_tabelle.doc

CIRCOLARE LUGLIO 2009 - TABELLE

Comunicazioni ai clienti:

- Raccomandiamo di prestare particolare attenzione al paragrafo 2.1 della Circolare Programmi per la gestione e nuova codifica delle tabelle degli assegni nucleo familiare.
- Per la gestione dell'ASSISTENZA FISCALE 2009 è stata pubblicata sul ns. sito internet nella sezione MANUALI -> Assistenza Fiscale una specifica circolare.

SOMMARIO

1. AGGIORNAMENTI TABELLE	2
1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI GIUGNO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE	2
1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO	2
1.3. GESTIONE UNA TANTUM	7
1.4. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI...	15
1.4.1 ENTI	15
1.5. MODIFICHE SULLE TABELLE.....	15
1.5.1 ADDIZIONALE COMUNALE.....	15
1.5.2 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE.....	15
1.5.3 ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE	16
1.5.4 CODICI ABI E CAB.....	16
1.5.5 COSTANTI	16
1.5.6 MINIMALI/MASSIMALI INAIL PER DIRIGENTI E CCC	16
1.5.7 VOCI CEDOLINO	16

1. AGGIORNAMENTI TABELLE

1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI GIUGNO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE

Agricoltura - impiegati (A071)

Agricoltura operai (A072)

Case di cura personale non medico (E027)

Chimica / settore abrasivi – Industria (Federchimica) (A010)

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

Cooperative commercio - UNCI/CONFSAL (F046)

Edilizia – Artigianato (C013)

Edilizia – Industria (A021)

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

Lampade e cinescopi – Industria (A044)

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

Metalmecanica - Artigianato (C001)

Occhiali – Artigianato (C041)

Panificazione – Federpanificatori (E074)

Pesca marittima – imprese private (A043)

Pulizia – Industria (A051)

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO

Agenzie di assicurazione (E015)

- sono stati aggiornati gli importi nell'elemento paga 8 inserendo la seconda tranche dell'IVC. Ricordiamo che per l'IVC relativa agli scatti era stata creata la formula A17 da inserire esclusivamente nella riga dell'elemento paga 4, a cura Utente l'inserimento della formula A17 nella 5ª videata dell'anagrafica dipendente. Ora la formula A17 calcola il 50% non più il 30% dell'1,5% (inflazione programmata).

Agenzie di viaggio - Federturismo Confindustria (E076)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A (agenzie standard) e B (agenzie minori) come previsto dall'accordo del 3 febbraio 2008.
- a seguito di una verifica sono stati aggiornati gli importi dell'indennità di funzione dei livelli relativi ai quadri per le suddivisioni contrattuali A e B.

Agenzie immobiliari Fiaip (E017)

- Il ccnl del 10 febbraio 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° febbraio 2009.

Agenzie marittime e aeree (A059)

Segnaliamo che sono previste delle novità in materia di assistenza sanitaria integrativa come previsto dall'accordo del 12 febbraio 2009

Assistenza subnormali – Anfass (E030)

- Il ccnl del 9 marzo 2009 prevede la prossima corresponsione di arretrati ad ottobre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° gennaio 2009.

Aziende alberghiere – Aica Confindustria (E075)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A e B (alberghi minori) come previsto dall'accordo del 3 febbraio 2008.
- a seguito di una verifica sono stati aggiornati gli importi dell'indennità di funzione dei livelli relativi ai quadri per le suddivisioni contrattuali A e B.

Aziende alberghiere (E007)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A e B (alberghi minori) come previsto dagli accordi del 27 luglio 2007 (Confcommercio) e del 31 luglio 2007 (Confesercenti).

- Segnaliamo che da luglio 2009 è previsto l'obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai Fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Autostrade (A067)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 18 dicembre 2008

Bancari (E056)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi unitari degli scatti come previsto dall'accordo dell'8 dicembre 2007.

Carta – API (B021)

- a seguito di una verifica sono state variate le percentuali per il trattamento di malattia degli apprendisti.

Case di cura personale medico - AIOP/ARIS/FDG/CIMOP (E032)

- l'accordo della Fondazione Don Gnocchi prevede la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum a luglio 2009 (vedere paragrafo una tantum).

Case di cura personale non medico (E027)

(Fondazione Don Gnocchi)

- le prossime corresponsioni di arretrati sono previste a settembre e novembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente.

Casse rurali (E047)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi unitari degli scatti come previsto dall'accordo del 21 dicembre 2007.

Centri elaborazione dati (E014)

- è stato inserito il nuovo livello QDN per i quadri direttivi, per questo nuovo livello non è presente l'elemento di maggiorazione del 10%.

Ceramica – Artigianato (C015)

- l'accordo del 29 aprile 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum a luglio 2009 (vedere paragrafo una tantum).

Cinematografi (A048)

- Il ccnl del 17 marzo 2009 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a settembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 marzo 2009.

Cinematografia - Industria (A047)

il 2 luglio 2009 è stato concluso l'accordo per il rinnovo del CCNL 7 marzo 2005:

- sono stati aggiornati e conglobati gli importi nell'elemento paga 1,
- è stato inserito il nuovo livello 4S previsto dall'accordo,
- sono stati inseriti i dati per la corresponsione delle tranche dell'una tantum previste a settembre 2009 e gennaio 2010 (vedere paragrafo una tantum).

Segnaliamo che l'accordo ha introdotto novità in tema di: pari opportunità, formazione, contratto di lavoro a tempo parziale, contratto a termine, lavoro notturno, riposi giornalieri.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

- sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a luglio 2009 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto.

Dirigenti bancari (D021)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli scatti d'anzianità come previsto dall'accordo del 10 gennaio 2008.

Energia e petrolio – Industria (A018)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi del c.r.e.a. come previsto dall'accordo dell'11 dicembre 2007.

Grafica ed editoriale - Industria (A035)

- è stata variata la percentuale per la maggiorazione del turno notturno come previsto dall'accordo del 28 marzo 2008.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

- sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a luglio 2009 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto.

Grafica ed editoriale – API (B019)

- a seguito di una verifica sono state variate le percentuali per il trattamento di malattia degli apprendisti.

Grafico-informatico / cartario – API (B027)

- a seguito di una verifica sono state variate le percentuali per il trattamento di malattia degli apprendisti.

Segnaliamo inoltre che i codici apprendistato della precedente normativa (codici 48A) dei livelli C3, D1 ed E sono stati impostati con la lettera D, in precedenza erano impostati con la lettera B relativa alla nuova normativa.

Istituti di credito (E020)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi unitari degli scatti come previsto dall'accordo dell'8 dicembre 2007.

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

- sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a luglio 2009 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

- sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a luglio 2009 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto.

Legno e arredamento – Industria (A017)

- sono state variate le date nelle tabelle degli scatti di anzianità per effettuare il ricalcolo degli scatti di anzianità maturati per i dipendenti che hanno raggiunto questo mese i 12 anni di anzianità previsti.

Metalmecanica - Artigianato (C001)

Il 5 giugno 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009

- sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° febbraio 2010 e sino al 31 luglio 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 8 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 gennaio 2010, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a luglio 2009 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto.

E' stata variata la tabella delle maggiorazioni del contratto con l'aggiunta del codice voce "0105" "magg. lavoro festivo" legandolo al giustificativo a calendario "MFAC", "magg. lav. fest. altri casi".

Segnaliamo che il 14 luglio 2009 le associazioni sindacali e di categoria del Veneto hanno siglato e reso noto l'interpretazione relativa alla corresponsione del premio di produttività previsto dall'accordo regionale veneto del 5 giugno 2009.

Il nuovo testo formulato indica che: "*nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo giugno 2009 - gennaio 2010 al lavoratore verranno corrisposte soltanto le rate mensili (o frazione di mese superiore ai 15 gg.) maturate sulla base dell'effettivo lavoro*". A cura Utente verificare i cessati e variare gli importi del premio corrisposto in automatico.

Manutenzione del verde (A077)

- sono state inserite le qualifiche degli apprendisti, inoltre a seguito di una verifica sono state inserite o variate le percentuali della malattia, maternità e infortunio per tutte qualifiche.

Occhiali – Artigianato (C041)

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

- sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 – 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a luglio 2009 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto.

Occhiali – Industria (A040)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 9 aprile 2008.

- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 9 aprile 2008.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

Olio e margarina – Industria (A042)

- sono stati aggiornati gli importi unitari degli scatti come previsto dall'accordo del 21 luglio 2007.

Penne, spazzole e pennelli – API (B024)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 10 ottobre 2008.

Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 21 maggio 2008.
- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 21 maggio 2008.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

Pompe funebri – aziende private (E069)

- sono stati aggiornati gli importi dell'IVC nell'elemento paga 3 inserendo la seconda tranche.

Porti - Autorità portuali (A082)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 22 dicembre 2008.

Porti – Imprese (A064)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 22 dicembre 2008.

Pubblici esercizi (E005)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A (esercizi standard), B (esercizi minori) e C (lavoratori extra) come previsto dagli accordi del 27 luglio 2007 (Confcommercio) e del 31 luglio 2007 (Confesercenti).
- Segnaliamo che da luglio 2009 è previsto l'obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai Fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Servizi pubblici cultura (Federculture) (E050)

Il 7 luglio 2009 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati,
- sono stati inseriti i dati per la corresponsione dell'una tantum prevista a settembre 2009 (vedere paragrafo una tantum).

Segnaliamo che relativamente a quanto previsto dall'art. 64-bis sul "Fondo per progetti speciali di interesse aziendale", la gestione è a cura Utente.

Per le ulteriori novità introdotte dall'accordo consultare il testo.

Stabilimenti balneari (E086)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A (esercizi standard), B (esercizi minori) e C (lavoratori extra) come previsto dagli accordi del 27 luglio 2007 (Confcommercio) e del 31 luglio 2007 (Confesercenti).
- Segnaliamo che da luglio 2009 è previsto l'obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai Fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Terme (E061)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 23 luglio 2008.
- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista ad agosto 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 22 luglio 2008.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

- sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a luglio 2009 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto.

Viaggi e turismo (E009)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A (agenzie standard) e B (agenzie minori) come previsto dagli accordi del 27 luglio 2007 (Confcommercio) e del 31 luglio 2007 (Confesercenti).
- Segnaliamo che da luglio 2009 è previsto l'obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai Fondi di assistenza sanitaria integrativa.

1.3. GESTIONE UNA TANTUM

Case di cura personale medico - AIOP/ARIS/FDG/CIMOP (E032)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) **Fondazione Don Gnocchi:** per quanto concerne gli arretrati 2006-2007 le parti concordano di riconoscere al personale medico in servizio alla data del 31 dicembre 2008 a titolo di saldo omnicomprensivo - gli importi *una tantum* sotto riportati da erogarsi in misura proporzionale al periodo di servizio effettivamente prestato, nei termini di maturazione mensile dei ratei di tredicesimo come previsto all'art. 50 del vigente CCNL;

per il personale medico a tempo pieno:

assistente medico fascia A e B 1.300,00 euro;

aiuto e aiuto dirigente 1.600,00 euro;

Direttore Sanitario Responsabile 2.100,00 euro;

per il personale medico a tempo definito:

assistente medico fascia A e B 1.000,00 euro;

aiuto e aiuto dirigente 1.200,00 euro;

Direttore Sanitario/Responsabile 1.600,00 euro,

I tempi di erogazione degli arretrati vengono così individuati

Con la retribuzione di marzo 2009 il 50% dell'importo (inserito maggio 2009);

Con la retribuzione di **luglio 2009** il 50% dell'importo. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

La prima tranche che era prevista dall'accordo FDG a marzo 2009 è stata inserita a maggio 2009, la seconda è prevista a luglio 2009.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

A cura Utente verificare l'applicabilità degli accordi e verificare eventuali accordi a livello locale.

Ceramica - Artigianato (C015)

Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 29/4/2008 ai soli lavoratori in forza al 29/4/2008 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 390 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in 2 tranche, pari a:

- € 290 da corrispondere con la retribuzione del mese di giugno 2008,

- € 100 da corrispondere con la retribuzione del mese di **luglio 2009**.

Considerata la gravissima crisi economica che attraversa il settore, in particolare nella regione Umbria, le Parti concordano che le imprese della stessa regione erogheranno la seconda tranche dell'una tantum ai propri dipendenti con la retribuzione del mese di Ottobre 2009.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa post-partum, part time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti, inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum.

In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2008.

La detrazione dall'una tantum degli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali verrà effettuata nella misura del 75% in occasione dell'erogazione della prima tranche di una tantum e nella misura del residuo 25% in occasione della erogazione della seconda tranche di una tantum.

Le tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

A cura Utente valutare come procedere per le imprese della regione Umbria, nella procedura non vengono effettuate distinzioni territoriali.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **6** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 133,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, **luglio**, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196,97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, **luglio**, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50 (operai ed impiegati) e € 12,25 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **6** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 133,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, **luglio**, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196,97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, **luglio**, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50 (operai ed impiegati) e € 12,25 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **6** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 140,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 20,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, **luglio**, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 98,00, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (14,00 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, **luglio**, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 23,00 (operai ed impiegati) e € 16,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **6** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del

settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 133,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, **luglio**, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196,97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, **luglio**, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50 (operai ed impiegati) e € 12,25 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprendiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto)*.

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Metalmeccanica - Artigianato (C001)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 5 giugno 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **7** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 192,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 8 rate mensili di pari importo, pari a 24,00 € mensili, per il periodo dal mese di giugno 2009 e fino al mese di gennaio 2010.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito il premio di produttività pari a € 108,00, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 8 rate di pari importo di 13,50 € mensili, per il periodo dal mese di giugno 2009 e fino al mese di gennaio 2010.

Il premio non sarà corrisposto ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: pertanto verrà ridotta di € 24,00 (ovvero € 13,50 per gli apprendisti) per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo 1° giugno 2009 - 31 gennaio 2010.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che il 14 luglio 2009 le associazioni sindacali e di categoria del Veneto hanno siglato e reso noto l'interpretazione relativa alla corresponsione del premio di produttività previsto dall'accordo regionale veneto del 5 giugno 2009.

Il nuovo testo formulato indica che: *"nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo giugno 2009 - gennaio 2010 al lavoratore verranno corrisposte soltanto le rate mensili (o frazione di mese superiore ai 15 gg.) maturate sulla base dell'effettivo lavoro".*

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 7 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 giugno 2009 al 31 gennaio 2010 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue, a cura Utente valutare come procedere in tali casi.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Occhiali – Artigianato (C041)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed assunti prima del 01 gennaio 2009 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 7 rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di giugno, **luglio**, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

L'importo complessivo del premio è il seguente:

1° liv. € 114,00; 2° liv. 126,00; 3° liv. 133,00 €; 4° liv. 151,00; 5° liv. 170,00; 6° liv. 200,00.

Agli apprendisti sarà erogato un premio pari a € 87,50 con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 7 rate di pari importo di 12,50 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, **luglio**, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il valore di detta quota è il seguente: € 15,00 per i livelli 1, 2 e 3; € 21,00 per i livelli 4, 5 e 6; apprendisti € 10,50.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la sussistenza della condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2009 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **6** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 133,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, **luglio**, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196,97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, **luglio**, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50 (operai ed impiegati) e € 12,25 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Una tantum non relative al mese corrente ma già inserite per la corresponsione anticipata in caso di cessazione:

Cinematografia - Industria (A047)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è riconosciuto per il periodo 1.1.2008 – 30.6.2009 a titolo di arretrati retributivi un importo forfetario di Euro 400,00 suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto nel periodo suindicato, La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale e contrattuale ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre in attuazione di quanto previsto dal 2 comma dell'art. 2120 c.c., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo sarà corrisposto in due rate alle seguenti scadenze: Euro 200 con la retribuzione del mese di settembre 2009; Euro 200 con la retribuzione del mese di gennaio 2010.

Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio intervenute nel periodo 1.1.2008 – 30.6.2009, con pagamento di indennità e di integrazione a carico dell'azienda, saranno considerati utili agli effetti dell'importo dell'una tantum.

In caso di risoluzione del rapporto l'importo relativo all'una tantum o delle rate residue dedotto quanto già percepito, sarà erogato all'atto della liquidazione delle competenze di fine lavoro.

In caso di lavoro part-time l'importo dell'una tantum sarà proporzionalmente ridotto in funzione dell'orario di lavoro prestato.

(...) (fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time e per gli apprendisti.

Servizi pubblici cultura - Federculture (E050)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Con il pagamento della retribuzione del mese di settembre 2009 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (7 luglio 2009), un importo lordo forfetario, quale Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, tfr, 13[^] e 14[^] mensilità, straordinario ecc.) a copertura del periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2009, secondo gli importi indicati nella tabella che segue:

Livelli	Una Tantum
A	504,00
A1	554,87
A2	563,77
A3	584,79
B	558,00
B1	593,68
B2	628,72
B3	647,58
C1	674,03
C2	693,00
C3	718,54

D1	757,05
D2	870,84
D3	914,64
Q1	965,46
Q2	1139,29

Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall'art. 7 lett "C".

Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato agli artt. 15 e 16.

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all'orario di lavoro contrattualmente convenuto.

Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all'atto della sottoscrizione dell'accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall'Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2008 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall'Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. (...) (*fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo*).

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time e per gli apprendisti.

A cura Utente verificare per i lavoratori a tempo determinato il superamento del periodo minimo di due mesi di servizio nel periodo di vacanza contrattuale, eventualmente modificare le voci automatiche nel movimento.

1.4. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI

1.4.1 ENTI

Sono stati variati/aggiunti i seguenti enti:

Ai seguenti enti in videata 2 → casella "Formula calcolo" è stata variata la formula A025 con nuova formula A082 per calcolo imponibile convenzionale su ore contrattuali diminuite delle ore caricate nel campo risultato 561 "Ore in diminuzione o aumento per calcolo imponibile convenzionale fpc".

5550 "FONDAPI METALM"

5551 "FONDAPI METALM"

5636 "FONDAPI METALM"

5638 "FONDAPI METALM"

6648 "FONDAPI METALM"

6649 "FONDAPI METALM"

6658 "FONDAPI METALM"

6676 "FONDAPI METALM"

1.5. MODIFICHE SULLE TABELLE

1.5.1 ADDIZIONALE COMUNALE

Esaminando il file elencante le addizionali comunali del 2009 presente nel sito web del Ministero delle Finanze sono state riscontrate delle nuove comunicazioni di variazione da parte dei comuni. Sono state perciò aggiornate nella procedura le percentuali delle addizionali comunali per alcuni comuni.

1.5.2 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Come da disposizioni INPS (circolare del 16 giugno 2009 n. 81) a decorrere dal 1° luglio 2009 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

1.5.3 ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE

E' stato variato/inserito l'assoggettamento previdenziale per la cassa edile di:

Como (CO, CY): che varia da 1,1909% a 1,2059%, la percentuale trasformata in procedura varia da 8,386% a 8,492%.

Lecco (LC): che varia da 1,3304 a 1,3454%, la percentuale trasformata in procedura varia da 9,369% a 9,474%.

E' stato variato/inserito l'assoggettamento fiscale per la cassa edile:

Como (CO, CY) che varia da 0,19% a 0,24%, la percentuale trasformata nella procedura varia da 1,34% a 1,69%.

Lecco (LC) che varia da 0,21% a 0,27%, la percentuale trasformata nella procedura varia da 1,48% a 1,90%;

1.5.4 CODICI ABI E CAB

sono stati inseriti i seguenti codici:

ABI 01005 CAB 10901 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO AG. 1 COMO,

ABI 01030 CAB 40800 MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI SULMONA.

1.5.5 COSTANTI

Sono state inserite/variate le seguenti costanti:

001 "IMPORTO PER ASS. FAMILIARE": è stata modificata la costante inserendo in dato 7 l'importo 55,00 e in dato 8 la percentuale 15,00 di maggiorazione per assegno nucleo familiare per nuclei familiari oltre i 7 per le tabelle INPS 11 e 12.

1.5.6 MINIMALI/MASSIMALI INAIL PER DIRIGENTI E CCC

Gli importi delle retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo del premio Inail per i dirigenti e per i lavoratori "parasubordinati" (collaborazioni coordinate e continuative) dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, variano come segue:

- **M190** RETRIB. INAIL PER DIRIGENTI: abbiamo variato la retribuzione convenzionale per il calcolo del premio da versare all'Inail:
da 25.814,10 a **26.648,70** Euro.
- **M191** MIN/MAX INAIL PER CO.CO.CO.: abbiamo variato il minimale e massimale da applicare per il calcolo del premio Inail:
da 13.899,90 a **14.349,30** Euro;
da 25.814,10 a **26.648,70** Euro.
- **M192** MIN/MAX INAIL MEDIO ANNUO CO.CO.CO.: abbiamo variato il minimale e massimale da applicare per il calcolo del premio per il conguaglio di dicembre 2009:
da 13.899,90 a **14.124,60** Euro;
da 25.814,10 a **26.231,40** Euro.

Si ricorda che l'anno scorso la decorrenza era dal 1° gennaio 2008 anziché dalla consueta scadenza del 1° luglio perché si erano verificate le condizioni previste all'art.11 del d.lgs. 38/2000, che fanno anticipare tale rivalutazione al 1° gennaio dell'anno in cui si rileva una variazione retributiva complessiva superiore al 10% rispetto all'ultima rivalutazione, effettuata nell'anno 2003.

1.5.7 VOCI CEDOLINO

Sono state variate/create le seguenti voci:

0393 INTEGR.SAL. SU RATEI ANNO PRE.: uguale alla voce 0355 ma con tassazione corrente. Voce calcolata in automatico dalla procedura se in "Movimento ditta" → 4^ tab. "CIG/SOL" → campo "Cig. Anno prec. con tassazione corrente" = "S".

3392 "ANTICIPO SOLIDAR. SU RATEI 60%": è stata modificata la voce inserendo in videata 4 → casella "13 - Voci aut. m.a." l'opzione S.

0758 "730: IMPOSTA SOSTITUTIVA DIC.": voce automatica per gestione 730

0759 "730: IMPOSTA SOSTITUTIVA CON.": voce automatica per gestione 730

0760 "730: INT.RAT.IMPOSTA SOST.DIC.": voce automatica per gestione 730

0761 "730: INT.RAT.IMPOSTA SOST.CON": voce automatica per gestione 730

0762 "730: INT.INC.IMPOSTA SOST.DIC." : voce a gestione manuale per gestione 730.
0763 "730: INT.INC.IMPOSTA SOST.CON" : voce a gestione manuale per gestione 730.
0894 "TRATTENUTA PRO ONLUS" : la voce è stata modificata funzionando adesso ad importo orario
0616 "PERMESSO PER LUTTO": è stata modificata la voce riportando ora l'impostazione "PR" per la gestione figurativa della voce se effettuate le dovute impostazioni in anagrafica ditta
0384 "ANT. CIG EVENTI ATMOSFERICI": in videata 2 nella griglia variato il campo risultato 123 con campo risultato 967.
0385 "ANTICIPO INTEGRAZ. SALARIALE": in videata 2 nella griglia variato il campo risultato 123 con campo risultato 967.
0828 "ANT. CIG APPRENDISTI EDILI": in videata 2 nella griglia variato il campo risultato 123 con campo risultato 967.
3391 "ANTICIPO SOLIDARIETA' 60%": in videata 2 nella griglia variato il campo risultato 123 con campo risultato 968.
3392 "ANTICIPO SOLIDAR. SU RATEI 60%": in videata 2 nella griglia variato il campo risultato 123 con campo risultato 968.
3393 "ANTICIPO SOLIDARIETA' 10%": in videata 2 nella griglia variato il campo risultato 123 con campo risultato 968.
3394 "ANTICIPO SOLIDAR. SU RATEI 10%": in videata 2 nella griglia variato il campo risultato 123 con campo risultato 968.
0903 "INDENN. MALATTIA INPS AGRICOLI": in videata 2 nella griglia variato il campo risultato 123 con campo risultato 078.
8914 "Ore per imponible conv. FPC": nuova voce paga per imputazione ore in decremento per calcolo imponible convenzionale FPC per le quote a carico ditta e/o dipendente. Da utilizzare con ente FPC che in videata 2 casella "Formula calcolo" ha inserito la formula A082.